



N. 15.

## **Legge per la riforma del sistema di elezione dei Capitani Reggenti.**

### **Noi Capitani Reggenti**

#### **la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 Marzo 1945;*

*Decretiamo e pubblichiamo:*

#### **Art. 1.**

A parziale riforma della Rubrica XIII - libro I degli Statuti che tratta la elezione dei Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, rinnovato nell'Arengo Elettorale delli 11 Marzo 1945, il quale ha implicitamente sanzionato la proposta propugnata pubblicamente dalla lista dei candidati eletti con due terzi dei voti; per corrispondere alle esigenze del tempo e alle progressive sorti della Repubblica, nonchè per investire l'Eccellentissima Reggenza di maggiore imperio e responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni, delibera e statuisce che il procedimento in uso del pubblico sorteggio dei nominatori e dei candidati venga sostituito dal sistema della elezione diretta; che in un giorno della seconda decade di marzo e settembre, convocato all'uopo il Consiglio Grande e Generale nelle ore pomeridiane, la Reggenza pro tempore accompagnata dai Segretari di Stato, dai Consiglieri, Magistrati, e Dignitari dello Stato, scortata dalla Guardia e dalla Banda Militare debbasi recare in corteo nella Plebale per assistere ad una funzione propiziatoria all'altare del nostro Patrono San Marino, affinchè il Patrio Consiglio sia bene ispirato nella scelta dei nuovi Reggenti della Repubblica; che tornata a Palazzo la Reggenza col seguito, debbasi aprire la seduta, e dichiarata valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti venga formato il seggio per il controllo delle votazioni nelle persone dei due Segretari di Stato, del pro Camerlengo e del pro Fiscale, e due Assistenti scelti su proposta della Reggenza pro tempore fra i Consiglieri non eleggibili alla Reggenza e che tale seggio venga insediato nella sala degli scrutini per ricevere le proposte di candidatura e procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione; che la votazione per la Reggenza avvenga per scheda nella quale ciascun Consigliere segni il nome dei due candidati preferiti alla Reggenza e alla chiamata del Segretario si rechi a deporla in un'urna davanti al seggio di scrutinio e che non ottenendo nessuna scheda la maggioranza assoluta dei voti, venga esperito il ballottaggio valido qualunque sia il numero dei voti ottenuti; che siano eleggibili alla Reggenza cittadini originari della terra di San Marino e dell'età non minore di anni venticinque idonei al governo della Repubblica;

che verificato in sede di scrutinio l'esito della votazione i Reggenti eletti debbano essere proclamati solennemente dal balcone del Palazzo o dal ballatoio interno dell'atrio, previ tre squilli di tromba, dal Segretario degli Affari Interni presenti i Reggenti pro tempore, i Dignitari, i Funzionari dello Stato ed il Clero, con l'uso di questa formula:

"Per ordine dell'Eccellentissima Reggenza pro tempore annuncio al popolo della libera terra di San Marino che il Consiglio Grande e Generale nella seduta odierna, invocata l'Assistenza del nostro glorioso Patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani Reggenti per il semestre .....

.....

i Signori.....

**Art. 2.**

La presente Legge entra in vigore immediatamente.

San Marino, dalla Nostra Residenza, 24 Marzo 1945 (1644 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini